



28/11/2025 - I Dossier di Studio DPO Lombardi

Whistleblowing nelle Scuole

Il Punto.

Il *whistleblowing* è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione, che consente a tutti i potenziali interessati di segnalare comportamenti illeciti o irregolarità che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Nelle linee guida (LWBA) emanate dall'ANAC in applicazione del diversi aspetti del "decreto whistleblowing" (D.lgs. 24/2023), è specificato che, in linea con l'art. 1.2 del D.lgs. 165/2001, nel perimetro delle pubbliche amministrazioni rientrano anche "gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative" nonché "le istituzioni universitarie".

Relativamente ad una istituzione scolastica è bene precisare che le segnalazioni non possono pervenire dagli utenti – gli studenti e i loro genitori – ma solo dal personale, compreso il personale di imprese fornitrice.

Il D.lgs. 24/2023 art. 4 c.5 precisa che **il canale interno di segnalazione deve essere affidato al Responsabile della Protezione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** – ove prevista la nomina. Pertanto in ambito scolastico il canale di segnalazione afferente alle istituzioni scolastiche di una regione sarà centralizzato in capo al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale (USR).

Difatti già nel 2016 l'ANAC aveva individuato, con le Delibere nn. 430 e 831 del 2016, nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale (DUSR) il RPCT (Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza) per le istituzioni scolastiche statali dell'intero territorio di riferimento, e nei dirigenti di ambito territoriale i suoi referenti.

Da ciò consegue che il singolo istituto scolastico è **estraneo al trattamento dei dati personali afferenti al whistleblowing, dovendo le segnalazioni essere recapitate direttamente tramite canale riservato** al DUSR in qualità di RPCT.

Whistleblowing: il ruolo del DUSR e dei singoli istituti.

Studio DPO Lucio Lombardi – Avv. Mario Emanuele Lombardi

www.dpolombardi.com

Via S. Domenico Savio, 9 – 71013 San Giovanni Rotondo

Via Fabro, 8 – 10122 Torino

P.Iva IT12822310012 C.Fisc. LMBMMN92E20D643T

Tel. mobile 347 9515340 – 328 4551711 email: info@dpolombardi.com



Da quanto evidenziato è chiaro che:

- 1) al DUSR spetta il compito di istituire e gestire in piena autonomia il canale riservato per il whistleblowing dandone piena evidenza sul sito stesso dell'USR.

Il canale predisposto dal DUSR dovrà rispondere ai criteri di riservatezza per le tutele previste per il whistleblower (segnalante), nel rispetto delle Linee Guida predisposte da ANAC del 9/10/2025 recentemente approvate dal Garante Privacy.

Non potrà pertanto essere semplicemente l'indirizzo PEC dell'USR. Il canale dovrà inoltre essere fornito di adeguata informativa tesa a comunicare i suoi scopi ed i limiti del suo utilizzo, oltre ogni notizia utile per il segnalante, compresi i suoi diritti.

A tal fine, devono essere messe a disposizione informazioni chiare sulle modalità di inoltro delle segnalazioni, sulle procedure e sulle condizioni per effettuare le segnalazioni interne (ed eventualmente esterne all'ANAC), e tali informazioni – unitamente all'informativa privacy – saranno poi accessibili anche dai siti web delle scuole del territorio tramite adeguato link di collegamento.

Il DUSR dovrà regolamentare la gestione delle segnalazioni incaricando ove necessarie specifiche figure con compiti rigorosi. Inoltre, sarà necessario fornire a tutto il personale degli uffici la necessaria formazione al fine di escludere la possibilità di trattamenti illeciti e garantire i diritti dei segnalanti nell'ambito della gestione delle attività del whistleblowing.

- 2) Agli istituti scolastici spetta di predisporre sul sito istituzionale un banner con la dicitura "Whistleblowing" che indirizzi al canale per le segnalazioni istituito dal DUSR.

Il personale degli istituti scolastici dovrà essere adeguatamente formato anche per gestire segnalazioni ricevute impropriamente tramite canali non idonei, come ad esempio PEO, PEC, posta raccomandata o ordinaria, telefonate. Non è raro, infatti, che i segnalanti utilizzino canali non adeguati a garantire i loro diritti di anonimato. In questi casi resta l'obbligo da parte degli uffici riceventi di trasmettere la segnalazione impropriamente ricevuta con ogni riservatezza direttamente al RPCT.

È quindi evidente che, laddove un istituto scolastico abbia impostato un autonomo canale di segnalazioni per il "whistleblowing", verrebbe a costituirsi un disallineamento



rispetto alle indicazioni dell'ANAC sulle competenze del DUSR e nel contempo un vulnus alla riservatezza del potenziale segnalante atteso che il canale di segnalazione deve essere affidato al RPCT, ai sensi dell'art. 4.5 del DLWB.

Data 28/11/2025

Firma Studio DPO Lucio Lombardi

Studio DPO Lucio Lombardi - Avv. Mario Emanuele Lombardi

www.dpolombardi.com

Via S. Domenico Savio, 9 - 71013 San Giovanni Rotondo

Via Fabro, 8 - 10122 Torino

P.Iva IT12822310012 C.Fisc. LMBMMN92E20D643T

Tel. mobile 347 9515340 - 328 4551711 email: info@dpolombardi.com